

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI DELIBERATE PER L'ANNO 2014

L'ALIQUOTA DEL 3,3 per mille si applica a:

- ⇒ **l'abitazione principale** classificata in una delle categorie catastali **A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, e pertinenze** (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
- ⇒ Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 concessi in locazione, a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, c. 3, e all'art. 5, c. 1, L. 9/12/1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni.
- ⇒ Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5, c. 2 e 3, L. 9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, e relative pertinenze.

L'ALIQUOTA DEL 2,6 per mille si applica a:

- ⇒ Immobili di tipologia abitativa da A/2 ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado, ivi residenti e dimoranti, e relative pertinenze.

L'ALIQUOTA DEL 2,3 per mille si applica a:

- ⇒ Altri fabbricati.

L'ALIQUOTA DEL 1,6 per mille si applica a:

- ⇒ Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 locati, e relative pertinenze.

L'ALIQUOTA DEL 1,3 per mille si applica a:

- ⇒ Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 non locati, e relative pertinenze.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

| Rendita Catastale dell'Abitazione Principale e relative pertinenze | Detrazione |
|--|------------|
| Fino a € 450,00 | € 100,00 |
| Da € 450,01 a € 500,00 | € 50,00 |
| Da € 500,01 a € 600,00 | € 25,00 |
| Oltre € 600,01 | nessuna |

E' riconosciuta inoltre una detrazione di **€ 20,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26** a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, essa va rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti possessori che l'abitano cui compete l'obbligo di versamento dell'imposta.

Nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, la detrazione ordinaria va applicata in ragione della quota di possesso. Qualora il coniuge assegnatario che occupa l'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la detrazione gli spetta nella misura del 10% corrispondente alla quota di partecipazione all'obbligazione TASI; la restante parte resta imputabile all'altro coniuge.

Condizione indispensabile per usufruire delle detrazioni sopra elencate, ai sensi dell'articolo 1 – comma 682 – lettera b) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, risulta essere quella di appartenere ad un **nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo fino a € 70.000** (ovvero rientrare nelle fasce di reddito RE1 od RE2 determinate dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna per la determinazione del ticket sui farmaci e la quota fissa per le visite e gli esami specialistici).